



**Comune di Cotignola**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**DELIBERAZIONE N. 21 DEL 28/04/2016**

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA  
RIFIUTI - TARI.**

L'anno duemilasedici (2016) addì ventotto (28) del mese di aprile alle ore 20:30 in Cotignola presso la Residenza Comunale e nell'apposita sala delle adunanze, a seguito di determinazione del Sindaco e con avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello risultano presenti n. 12 assenti n. 1 Consiglieri come segue:

nr.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	nr.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
01	Sindaco: Piovaccari Luca	X		12	Bassi Gabriele	X	
02	Folli Stefano	X		13	Foschini Stefano	X	
03	Pasquali Ivo	X					
04	Savini Melissa	X					
05	Rontini Enrico		X				
06	Mingazzini Matteo	X					
07	Geminiani Martina	X					
08	Monti Laura	X					
09	Fabbri Gabriella	X					
10	Ricci Piccioni Ilaria	X					
11	Baldini Gaetano	X					

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna Boschi il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luca Piovaccari, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: FOLLI STEFANO, FABBRI GABRIELLA, RICCI PICCILONI ILARIA.

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal Segretario Generale al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

OGGETTO N.6: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI – TARI.

**Udita la discussione che viene trascritta e conservata agli atti insieme alla delibera.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 11/2/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016/2018- (D. Lgs n. 118/2011 - D. Lgs n. 126/2014);
- con delibera della Giunta Comunale n. 17 del 11/2/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 - Parte contabile (art.169 - D. Lgs.n.267/2000);

**Visto** l'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in sostituzione del previgente prelievo sui rifiuti (TIA);

**Richiamati**, in particolare, i commi da 656 a 704 del summenzionato art. 1 della Legge n. 147/2013, che prevedono che con apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, il Consiglio Comunale disciplini l'applicazione del tributo anche in relazione alle riduzioni tariffarie e di superficie, alle eventuali altre riduzioni per raccolta differenziata di utenze domestiche e non domestiche, all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, ai presupposti applicativi, all'individuazione della soggettività passiva, alla definizione delle superfici imponibili, ai termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo, alle modalità di rimborso;

### **Richiamati inoltre:**

- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate, anche di natura tributaria;
- l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448/2001, e l'art. 1 – comma 169 – della legge n. 296 del 27.12.2006, che stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Considerato** che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2016 è stato differito al 30.04.2016 con decreto del Ministro dell'Interno del 1.03.2016;

**Visto** il "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI", proposto nel medesimo schema per tutti i comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, approvato con delibera di C.C. n. 14 del 31.03.2014 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 42 del 28.07.2014 e con delibera di C.C. n. 27 del 11.05.2015;

**Ritenuto** opportuno procedere ad alcune modifiche del citato Regolamento, al fine di recepire alcune novità normative ed in particolare:

- in riferimento alla modifica dell'art. 22 – Riduzioni per avvio al riciclo – comma 649 della L. 147 del 27/12/2013:

*"Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".*

- in riferimento alle modifiche dell'art. 29 – Attività di controllo e sanzioni – art. 15 e 16 del D.Lgs 158/2015 come aggiornato dalla Legge di stabilità 2016 L. 208/2015 che apporta modifiche al sistema sanzionatorio di cui ai D.Lgs 471/97 e 472/97;

**Ritenuto pertanto opportuno:**

- Sostituire all'art. 21 – comma 1 del vigente regolamento le parole “*Tabella L*” con le parole “*Tabella I*”
- sostituire l'art. 22 del vigente Regolamento con il seguente:

#### **Art. 22 – RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO**

1. *Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati è riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge.*
2. *La percentuale di riduzione è determinata dal rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati che l'utenza dimostri di avere avviato al riciclo, nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, e la quantità totale di rifiuto assimilato potenzialmente producibile dall'attività economica sulla base del relativo coefficiente KD. La riduzione così determinata non può in ogni caso eccedere la quota variabile del tributo.*
3. *La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, sulla base di apposita istanza da presentarsi, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti (es: attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo, copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.lgs n. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario).*
4. *La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.*

- Sostituire all'art. 24 – comma 1 del vigente regolamento le parole “*Tabella H*” con le parole “*Tabella G*”, e al comma 2 sostituire le parole “*Tabella I*” con le parole “*Tabella H*”
- Eliminare all'art. 29 del vigente regolamento i commi 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8
- Eliminare dal vigente regolamento la tabella G “Riduzione per avvio al recupero utenze non domestiche” e di conseguenza rinominare, mantenendo il medesimo contenuto:  
la “*Tabella H*” in “*Tabella G*”  
la “*Tabella I*” in “*Tabella H*”  
la “*Tabella L*” in “*Tabella I*”
- di correggere all'art. 30 – comma 3 del vigente regolamento le parole “per omesso pagamento di cui all'art. Art. 30 comma 3” con le parole “prevista per legge”

**Visto** l'allegato Regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Visto** il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

**Considerato che:**

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;
- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 2 del 26.02.2015 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali al Dott. Alberto Scheda;

**Visto**, ai sensi dell'art. 239 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

**Acquisito** il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, del Dirigente dell'Ufficio Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Dirigente dell'Area Servizi Finanziari dell'Unione in ordine alla regolarità contabile;

**Con la seguente votazione:**

Presenti n. 12, votanti n. 12;

Voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 4 (Ricci Piccioni, Baldini e Bassi del Gruppo “MoVimento 5 Stelle.it - Cotignola” e Foschini del Gruppo “Libera Lista Cotignola”) palesemente espressi da n. 12 presenti e votanti;

**DELIBERA**

- di sostituire per le motivazioni riportate in premessa:

- all'art. 21 – comma 1 del vigente regolamento le parole “*Tabella L*” con le parole “*Tabella I*”
- l'art. 22 del vigente Regolamento con il seguente:

## **Art. 22 – RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO**

- 1. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati è riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge.*
- 2. La percentuale di riduzione è determinata dal rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati che l'utenza dimostri di avere avviato al riciclo, nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, e la quantità totale di rifiuto assimilato potenzialmente producibile dall'attività economica sulla base del relativo coefficiente KD. La riduzione così determinata non può in ogni caso eccedere la quota variabile del tributo.*
- 3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, sulla base di apposita istanza da presentarsi, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti (es: attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo, copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.lgs n. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario).*
- 4. La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.*

- all'art. 24 – comma 1 del vigente regolamento le parole “*Tabella H*” con le parole “*Tabella G*”, e al comma 2 sostituire le parole “*Tabella I*” con le parole “*Tabella H*”

- di eliminare:

- all'art. 29 del vigente regolamento i commi 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8
- dal vigente regolamento la tabella G “Riduzione per avvio al recupero utenze non domestiche” e di conseguenza rinominare, mantenendo il medesimo contenuto:  
la “*Tabella H*” in “*Tabella G*”  
la “*Tabella I*” in “*Tabella H*”  
la “*Tabella L*” in “*Tabella I*”

- di correggere all'art. 30 – comma 3 del vigente regolamento le parole “per omesso pagamento di cui all'art. Art. 30 comma 3” con le parole “prevista per legge”;

- di dare atto che il nuovo testo del “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI*” è quello riportato in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2016;

- di dare atto che gli effetti economici di cui al presente atto saranno recepiti nel Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe per l'anno 2016;

- di disporre la trasmissione della presente deliberazione e dell'allegato Regolamento, entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 15, del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011.

ED INOLTRE

**Con la seguente votazione:**

Presenti n. 12, votanti n. 12;

Voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 4 (Ricci Piccioni, Baldini e Bassi del Gruppo "MoVimento 5 Stelle.it - Cotignola" e Foschini del Gruppo "Libera Lista Cotignola") palesemente espressi da n. 12 presenti e votanti;

**DELIBERA**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato viene sottoscritto come segue:

Il Presidente

Il Segretario Generale

Piovaccari Luca

Dott.ssa Anna Boschi

---